



# **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

## **(ai sensi dell'art. 6 Decreto Legislativo n. 231/01)**

**Versione documento:**

6

**Stato del documento:**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione  
del 22/7/2016

**Data emissione:**

22/7/2016

# Sommario

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. DEFINIZIONI</b>   | <b>4</b>  |
| <b>2. PREMESSA</b>  | <b>10</b> |
| <b>3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE</b>   | <b>11</b> |
| 3.1 PRINCIPI  | 11        |
| 3.2 LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ  | 11        |
| 3.3 I SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE ED I SOTTOPOSTI   | 12        |
| 3.4 I REATI   | 12        |
| 3.5 LE IPOTESI DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ  | 13        |
| <b>4. PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO</b>   | <b>14</b> |
| 4.1 POTERI DELIBERATIVI ED AUTONOMIE OPERATIVE  | 14        |
| 4.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE   | 15        |
| <b>5. ATTIVITÀ SVOLTE DA CHEBANCA! FINALIZZATE AL RECEPIMENTO DEL D.LGS. 231/01 E DELLE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI</b> | <b>16</b> |
| <b>6. CODICE ETICO</b>  | <b>18</b> |
| <b>7. LE AREE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS 231/2001</b>  | <b>19</b> |
| <b>8. LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO</b>                           | <b>21</b> |
| 8.1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI  | 21        |
| 8.1.1 <i>Formazione</i>   | 21        |
| 8.1.2 <i>Informazione</i>   | 21        |
| 8.2 INFORMAZIONE A TERZI  | 21        |
| <b>9. SISTEMA SANZIONATORIO</b>   | <b>23</b> |
| 9.1 PRINCIPI GENERALI   | 23        |
| 9.1.1 <i>Misure nei confronti dei lavoratori subordinati</i>  | 23        |
| 9.1.2 <i>Misure nei confronti dei dirigenti</i>   | 24        |
| 9.1.3 <i>Misure nei confronti di amministratori, sindaci e alta direzione</i>                                       | 24        |
| 9.1.4 <i>Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza</i>  | 24        |
| 9.1.5 <i>Misure nei confronti di consulenti e fornitori</i>   | 24        |
| <b>10. SISTEMA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE</b>  | <b>25</b> |
| <b>11. L'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>   | <b>26</b> |
| 11.1 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA  | 26        |
| <b>12. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA</b>   | <b>27</b> |
| 12.1 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AL VERTICE AZIENDALE   | 27        |
| 12.2 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA   | 27        |
| 12.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI  | 28        |
| 12.4 OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE A REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO                        | 28        |
| <b>13. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>   | <b>30</b> |
| 13.1 AREE SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  | 30        |
| 13.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO  | 32        |
| 13.2.1 <i>Principi generali</i>   | 32        |
| 13.2.2 <i>Tracciabilità</i>   | 33        |
| 13.2.3 <i>Consulenti</i>  | 34        |

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| 13.2.4     | <i>Selezione, valutazione e amministrazione del personale</i>   | 34        |
| 13.2.5     | <i>Rapporti con la Pubblica Amministrazione di natura commerciale</i>   | 35        |
| 13.2.6     | <i>Gestione degli acquisti di beni e servizi e locazione di immobili</i>  | 35        |
| <b>14.</b> | <b>REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO</b> | <b>36</b> |
| 14.1       | AREE SENSIBILI NELL' AMBITO DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO                           | 36        |
| 14.2       | PRINCIPI DI COMPORTAMENTO   | 37        |
| 14.2.1     | <i>Principi generali</i>  | 37        |
| 14.2.2     | <i>Gestione operazioni di cassa e caricamento ATM</i>   | 37        |
| 14.2.3     | <i>Gestione della cassa centrale/gestione dell'approvvigionamento di contante e distribuzione alle filiali</i>                          | 38        |
| 14.2.4     | <i>Concorsi a premio e gestione dei gadget</i>  | 38        |
| ...        | <b>OMISSIS</b>  | <b>39</b> |

## 1. DEFINIZIONI

Nel presente documento le seguenti espressioni hanno il significato di seguito indicato.

**Legge:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, modifiche apportate da ultimo dalla Legge numero 68 del 22/05/2015 e dalla Legge numero 69 del 27/05/2015 (altrimenti definito Decreto o D.Lgs.).

**Modello:** Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 231/01.

**Destinatari:** tutti gli Amministratori, Sindaci, Dirigenti, Dipendenti, collaboratori, stagisti di ogni ordine e grado.

**Soggetti Apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (art. 5, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/2001). In dettaglio, sono soggetti apicali i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale e tutti i soggetti titolari di deleghe di poteri conferite dalla Banca.

**Soggetti Sottoposti:** persone identificate dall'art. 5, comma 1 let. b) del Decreto.

**Ente pubblico:** ente creato mediante un atto dello Stato per far fronte ad esigenze organizzative o funzionali dello Stato stesso. Non sempre la natura pubblicistica di un ente è espressamente dichiarata dal legislatore. Inoltre, la presenza di una partecipazione statale non è ritenuta condizione sufficiente per considerarlo tale. La qualificazione di un ente come pubblico discende da una serie di indici, che non hanno valore esclusivo e non devono necessariamente concorrere simultaneamente; essi sono<sup>1</sup>:

- a) riconoscimento esplicito della personalità di diritto pubblico contenuto in un atto normativo;
- b) creazione dell'ente (e previsione della sua possibile estinzione) da parte dello Stato;
- c) poteri dello Stato di nominare o revocare gli amministratori dell'ente;
- d) poteri dello Stato, di operare controlli sulla legittimità o sul merito di determinati atti dello stesso;
- e) poteri dello Stato di direttiva nei confronti degli organi dell'ente.

Sono perciò identificabili come enti pubblici, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le Regioni, i Comuni, i

<sup>1</sup> Cfr Cass, Sez. Un.; 1° ottobre 1974, n. 2825

consorzi di bonifica o di irrigazione, le Camere di commercio, il Consiglio nazionale delle ricerche, l'ISTAT, la Cassa depositi e prestiti, il CONI, gli ordini e collegi professionali, le università, le istituzioni di alta cultura, l'ACI, l'INPS, l'INAIL, l'IVASS, la Banca d'Italia, la CONSOB.

**Pubblica amministrazione:**

l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici. Il concetto di Pubblica Amministrazione, in diritto penale, viene inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; pertanto, i reati contro la Pubblica Amministrazione perseguono fatti che impediscono o turbano il regolare svolgimento non solo dell'attività – in senso tecnico – amministrativa, ma anche di quella legislativa e giudiziaria. Viene quindi tutelata la Pubblica Amministrazione intesa come l'insieme di tutte le funzioni pubbliche dello Stato o degli altri enti pubblici.

**Pubblico Ufficiale:**

ai sensi dell'art. 357 c.p., chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi<sup>2</sup>.

**Pubblico ufficiale, quindi, è colui che può formare o manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi a prescindere dal fatto che sussista un rapporto di dipendenza con lo Stato o altro ente pubblico. Al fine della qualifica di pubblico ufficiale, infatti, rileva la natura dell'attività in concreto esercitata dal soggetto agente e oggettivamente considerata, senza che sia necessario un rapporto di appartenenza del soggetto alla pubblica amministrazione.**

Sono perciò identificabili come pubblici ufficiali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i parlamentari ed i ministri, i membri delle amministrazioni statali e territoriali, i membri delle amministrazioni sovranazionali (ad es. dell'Unione Europea), **i membri delle Autorità di Vigilanza** (es. Banca d'Italia), i membri delle Forze dell'Ordine e della **Guardia di Finanza**, i membri delle Camere di Commercio, i membri delle Commissioni Edilizie, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad es. **i curatori fallimentari**), gli amministratori e dipendenti di enti pubblici, ma anche soggetti privati investiti di poteri che consentono di formare o manifestare la volontà della Pubblica

---

<sup>2</sup>Il potere autoritativo permette alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione, ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni, ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici; il potere certificativo consente di attestare un fatto con efficacia probatoria

Amministrazione ovvero poteri autoritativi o certificativi, (ad es. professionisti incaricati di redigere il piano regolatore comunale e gli amministratori di una società per azioni concessionaria nell'esercizio dell'attività connessa all'espletamento di procedure ad evidenza pubblica). In virtù del medesimo criterio della rilevanza oggettiva dell'attività svolta, possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio anche i dipendenti di enti pubblici economici (quali ENI, ENEL e Poste Italiane), ossia di enti che allo scopo di realizzare un fine di lucro e, indirettamente, una finalità pubblica svolgono – di regola nella forma di società per azioni – un'attività di impresa diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi, ponendosi sullo stesso piano degli imprenditori privati e utilizzando, come questi ultimi, strumenti di diritto privato.

### **Persona incaricata di un pubblico servizio:**

ai sensi dell'art. 358 c.p., chi, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine pubblico e della prestazione di opera meramente materiale.

Anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato quale persona incaricata di un pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico e alla tutela di un interesse pubblico.

Sono perciò identificabili come persone incaricate di un pubblico servizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli amministratori di società private che operano in regime di concessione, di compagnie portuali, di enti fieristici, dell'INAIL, dell'INPS, di aziende energetiche, banche che erogano crediti speciali e/o agevolati, uffici postali, uffici doganali delle Ferrovie dello Stato e di concessionari autostradali.

Nel seguito del documento i soggetti di cui alle categorie Ente Pubblico, Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio saranno per semplicità definiti "PA"<sup>3</sup>.

<sup>3</sup>A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, viene di seguito riportata una tabella che elenca le controparti in relazione alle quali la Banca potrebbe veicolare le ipotesi di reato di truffa a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (ex art. 640, co 2, n.1 c.p.) e corruzione (ex artt. 317 ss c.p.), alla luce dei rapporti di carattere istituzionale che la stessa potrebbe intrattenere con tali controparti nell'ambito della propria operatività aziendale (es. richiesta di permessi e licenze, partecipazione a bandi di gara pubblici, ecc.).

| Ente | Truffa (verso Ente Pubblico) | Corruzione (verso Pubblici Ufficiali e/o Persone Incaricate di Pubblico Servizio) |
|------|------------------------------|---|
|------|------------------------------|---|

- Informazione riservata:** informazione non di dominio pubblico, di carattere riservato, avente ad oggetto le attività di CheBanca! e/o di altre società del Gruppo e/o dei clienti. Il Destinatario che venisse in possesso nell'ambito anche di una relazione d'affari nella quale CheBanca! e/o una Società del Gruppo è coinvolta ha l'obbligo di non divulgare tale informazione ad alcuno<sup>4</sup>.
- Informazione privilegiata:** informazione di carattere preciso, non pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari. Il Destinatario che venisse in possesso anche nell'ambito di una relazione d'affari nella quale CheBanca! e/o di una Società del Gruppo è coinvolta ha l'obbligo di non divulgare tale informazione ad alcuno<sup>5</sup>.
- Banca:** "CheBanca! S.p.A", di seguito anche CheBanca!
- Finanziamenti:** si intendono i mutui immobiliari, i crediti ipotecari e tutte le altre forme di credito erogate al cliente tramite le Filiali CheBanca!, mediante canale Call Center e canale Web nonché tramite la Rete di Intermediari della Banca (Banche, SIM, Agenti immobiliari, Promotori Finanziari, Mediatori creditizi, Intermediari finanziari, Agenti in attività finanziaria, Agenti assicurativi, Costruttori).
- Conti Correnti:** si intendono i contratti con i quali la Banca svolge un servizio di cassa per la propria clientela: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).
- Carte di Credito:** si intendono Carte di Credito operative su circuito internazionale Mastercard che possono essere richieste esclusivamente dai titolari di un conto corrente.
- Conti Deposito:** si intendono i depositi a risparmio con i quali la Banca custodisce le somme della propria clientela e gli corrisponde gli interessi pattuiti e maturati.
- Conto Tascabile:** si intende una carta ricaricabile, utilizzabile fino ad esaurimento delle somme caricate e nei limiti d'importo indicati nelle condizioni economiche, per trasferire denaro,

|   |   |   |
|---|---|---|
| Regioni, Comuni                                     | X | X |
| Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia/Consob/IVASS) | X | X |
| INPS  | X | X |
| ASL   | X | X |

<sup>4</sup>Ivi inclusi familiari, coniuge, parenti, ecc.

<sup>5</sup>Ivi inclusi familiari, coniuge, parenti, ecc.

effettuare pagamenti e acquisti presso esercizi commerciali convenzionati e per prelevare contanti.

**Conto Titoli:** si intende il deposito delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari destinato in via esclusiva all'iscrizione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari, nonché al regolamento delle operazioni e dei flussi monetari connessi all'esecuzione del contratto, ivi inclusi quelli relativi all'accredito di cedole, dividendi e titoli estratti o scaduti, nonché all'addebito di spese e diritti di custodia.

**Conto Yellow:** si intende un prodotto che unisce le caratteristiche di un conto corrente con quelle di un Dossier Titoli, sottoscrivibile con un unico contratto, con un unico modulo di apertura e unica documentazione di trasparenza.

**Dossier Yellow Advice:** si intende il servizio di consulenza evoluta che consiste nella formulazione di proposte di investimento personalizzate e raccomandazioni utili elaborate in base all'analisi degli obiettivi selezionati dal cliente ed in base ad ipotesi di allocazione delle risorse finanziarie del cliente stesso. I portafogli proposti al cliente hanno ad oggetto gli strumenti e i prodotti finanziari che rientrano nel perimetro della consulenza e che sono ad oggi identificati nei fondi comuni di investimento e SICAV di cui CheBanca! è collocatore e distributore.

**Strumenti Finanziari:** si intendono gli strumenti finanziari indicati all'art. 1, commi 2 e 3 del Testo Unico della Finanza.

**Servizi e attività di investimento:** si intendono le attività indicate all'art. 1, comma 5 del Testo Unico della Finanza, quando hanno per oggetto strumenti finanziari.

**GAFI:** Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali.

**U.I.F.:** Unità di Informazione Finanziaria.  
Struttura nazionale istituita presso la Banca d'Italia incaricata di richiedere, ricevere, analizzare e comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (organo che ha sostituito U.I.C., Ufficio Italiano Cambi).

**Organismo di Vigilanza (OdV):** Organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull'aggiornamento dello stesso. In CheBanca! coincide con il Collegio Sindacale.

**Protocolli:** identificano le singole fattispecie di rischio / reato che possono essere commesse da ciascuna Struttura aziendale, individuando le procedure organizzative e gli strumenti di



controllo posti a presidio di tali condotte illecite. In tal senso, i Protocolli non sostituiscono il corpus normativo della Banca, costituito da Regolamenti, Politiche, Direttive e Procedure, bensì lo integrano.

**Procedure:**

insieme di regole e di norme per l'esecuzione di determinate operazioni.

## 2. PREMESSA

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da CheBanca! S.p.A. ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Modello è inteso come l'insieme delle regole operative e delle norme deontologiche adottate dalla Banca in funzione delle specifiche attività svolte al fine di prevenire la commissione di reati previsti dal Decreto.

Lo stesso si ispira ai principi etici contenuti nel Codice Etico adottato e alle Linee Guida delle associazioni di categoria.

Il Modello include le seguenti Parti Speciali:

- **Parte Speciale I:** Codice Etico, documento riepilogativo dei principi etici a cui si ispira la Banca;
- **Parte Speciale II:** Flussi informativi da / verso l'Organismo di Vigilanza;
- **Parte Speciale III:** Modulo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle sospette violazioni del Modello;
- **Parte Speciale IV:** I reati previsti dal Decreto;
- **Parte Speciale V:** Mappatura delle attività a rischio reato, documento avente lo scopo di identificare le fattispecie di reato e le possibili modalità di commissione dello stesso nello svolgimento delle attività della Banca;
- **Parte Speciale VI:** Protocolli, documenti che riepilogano una serie di attività, di controlli meccanismi di reporting allo scopo di garantire l'adeguatezza del sistema organizzativo alle regole previste dal Decreto in esame.

### 3. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE

#### 3.1 PRINCIPI

Il D.Lgs 231/2001, recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, recepisce provvedimenti anche comunitari volti a sollecitare una crescente responsabilizzazione della persona giuridica, al fine di contrastare, con maggiore efficacia, la criminalità economica.

#### 3.2 LA NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

Il Decreto prevede un tipo di responsabilità che il legislatore denomina “amministrativa”, ma che mostra palese analogia con la responsabilità penale.

Infatti, ciò che rende questo tipo di responsabilità vicina a quella penale è, oltre alla circostanza che il suo accertamento avvenga nell’ambito del processo penale, il fatto che essa sia autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato: secondo il disposto dell’art. 8, infatti, l’ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non sia imputabile ovvero non sia stata individuata.

Presupposti perché un ente possa incorrere in tale responsabilità – e che di conseguenza siano ad esso imputabili le sanzioni pecuniarie o interdittive dallo stesso Decreto previste – sono:

- a) che un soggetto che rivesta posizione apicale all’interno della sua struttura, ovvero un sottoposto, abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- b) che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente<sup>6</sup>;
- c) che il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti) derivi da una “colpa di organizzazione”<sup>7</sup>.

Da ciò consegue che **non è prefigurabile** una responsabilità dell’ente ove la persona fisica che abbia commesso il reato abbia agito **nell’interesse esclusivo proprio o di terzi** ovvero nell’ipotesi in cui all’ente non sia imputabile alcuna “colpa organizzativa”.

Il Decreto ricollega la responsabilità amministrativa alle sole condotte commesse nell’interesse della società. Per i reati societari (indicati nell’art. 25 ter<sup>8</sup>), infatti, il legislatore introduce una limitazione alla responsabilità della persona giuridica che sussiste, quindi, nella sola ipotesi in cui il soggetto abbia agito perseguendo l’interesse della società; con riferimento alle fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25 e 25 bis, invece, l’ente risulta punibile anche nell’ipotesi in cui l’autore materiale del reato, pur non agendo nell’interesse dell’ente, rechi a quest’ultimo un vantaggio.

<sup>6</sup> Sulla differenza tra “interesse” e “vantaggio”, la relazione ministeriale che commenta il D.Lgs., attribuisce al primo termine una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell’autore materiale del reato, mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta. Il legislatore ha voluto rendere punibile l’ente anche nell’ipotesi in cui l’autore del reato, pur non avendo di mira direttamente un interesse dell’ente medesimo, ha realizzato comunque un vantaggio in favore di questo.

<sup>7</sup> Per “colpa di organizzazione” il legislatore intende lo stato soggettivo imputabile all’ente consistente nel non avere istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati.

<sup>8</sup> L’art. 25 ter è stato modificato dalla Legge 262/2005 in relazione all’art. 2629 bis del codice civile, relativo al delitto di “omessa comunicazione del conflitto di interessi”.

L'articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l'art. 187 quinquies del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, a cui fa riferimento l'articolo 25 sexies, conferma che l'ente non è responsabile se dimostra che i soggetti in posizione apicale hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

La Legge 16/03/2006 n. 146, all'art. 10, prevede la responsabilità amministrativa degli Enti nel caso di reati transnazionali<sup>9</sup> concernenti i reati di mafia, il contrabbando, il traffico di stupefacenti, il traffico di migranti e l'intralcio alla giustizia.

### 3.3 I SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE ED I SOTTOPOSTI

L'art. 5 del Decreto, confermato dall'articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l'art. 187 quinquies del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

1. da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti "in posizione apicale");
2. da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

### 3.4 I REATI

I Reati Presupposto previsti dal Decreto possono essere divisi nelle seguenti categorie:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto);
- Falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto);
- Reati societari (art. 25 ter del Decreto)<sup>10</sup>;
- Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del Decreto);

<sup>9</sup> L'art. 3 della Legge 16/03/2006 n. 146 definisce come reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

1. sia commesso in più di uno Stato
2. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
4. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

<sup>10</sup>La Legge 6 novembre 2012, n. 190 ha modificato l'articolo 25 ter del D.Lgs.231/2001, aggiungendo il reato di "Corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 del codice civile.

- Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quater 1 e art. 25 quinquies del Decreto);
- Reati di abuso di mercato (art. 25 sexies del Decreto);
- Reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del Decreto);
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies del Decreto);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto);
- Reati ambientali (art. 25 undecies del Decreto);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies del Decreto);
- Reati transnazionali (artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146 ).

### 3.5 LE IPOTESI DI ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 prevede che l'ente non risponda dei reati commessi dai Soggetti Apicali se dimostra:

- di aver adottato ed efficacemente attuato - prima della commissione del fatto - un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato a un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il suo aggiornamento;
- che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione e gestione;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

I reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, possono essere imputati all'ente solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presuppongono osservati se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In particolare, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## 4. PRINCIPI ED ELEMENTI ISPIRATORI DEL MODELLO

Il Modello è costituito dall'insieme delle regole interne di cui la Banca è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il Modello individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati presupposto e definisce i principi comportamentali necessari per evitare che siano commessi.

Il Modello considera quali propri principi fondamentali:

- **trasparenza** dei comportamenti riferibili alle aree sensibili, di seguito individuate, sia all'interno di CheBanca! che nei rapporti con controparti esterne;
- **correttezza** da parte di tutti i soggetti facenti capo a CheBanca!, garantita dal rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e delle procedure organizzative interne;
- **tracciabilità** delle operazioni relative alle aree sensibili, finalizzata a garantire la verificabilità della coerenza e congruenza delle stesse, anche tramite un appropriato supporto documentale.

I principi operativi cui il Modello si ispira sono:

- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Capogruppo Mediobanca S.p.A.;
- i requisiti indicati dal Decreto ed in particolare:
  - l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello;
  - la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
  - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
  - l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la normativa vigente cui devono sottostare gli Intermediari Finanziari (es. Testo Unico della Finanza, Testo Unico Bancario ed il sistema complessivo regolamentare emanato dalle Autorità di Vigilanza e di Gestione del Mercato), nonché le prescrizioni normative derivanti dall'appartenenza al Gruppo Bancario;
- i precedenti giurisprudenziali relativi al tema specifico della responsabilità amministrativa delle società ed in generale della tipologia di reati ai quali il Modello si riferisce;
- le linee guida pubblicate da ABI e Assosim.

Tutte le procedure organizzative, nonché i Protocolli di cui alla Parte Speciale VI costituiscono parte integrante del Modello.

Il Modello e l'insieme delle procedure sono consultabili sulla Intranet aziendale e sono oggetto di periodici aggiornamenti.

### 4.1 POTERI DELIBERATIVI ED AUTONOMIE OPERATIVE

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce i poteri deliberativi e le autonomie per l'operatività della Banca, quali ad esempio, l'assunzione di rischi di credito, la partecipazione a consorzi di collocamento e garanzia, la compravendita di titoli, l'assunzione di rischi di mercato, ecc..

Il sistema delle deleghe, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle disposizioni statutarie ed oggetto di periodiche revisioni, è basato su organismi collegiali e sul principio della doppia firma degli atti dispositivi da parte di dipendenti nominativamente identificati, suddivisi in due gruppi, e definisce chi può effettuare le operazioni. Tale sistema costituisce, quindi, un fondamentale elemento di controllo dell'operatività.

## 4.2 L'ADOZIONE DEL MODELLO E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il presente Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 22/7/2016.

Il Modello sarà aggiornato – anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza - in caso di variazioni legislative oppure quando si riterrà necessario modificare le regole e le norme comportamentali.

## 5. ATTIVITÀ SVOLTE DA CHEBANCA! FINALIZZATE AL RECEPIMENTO DEL D.LGS. 231/01 E DELLE SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

La Banca ha adottato tutti gli strumenti di controllo interni ed esterni previsti dalla legislazione vigente e dai Regolamenti emanati da Banca d'Italia, Consob e Borsa Italiana, nonché dalla Capogruppo.

In particolare, la Banca ha introdotto:

- una struttura di Internal Auditing in outsourcing dalla Capogruppo Mediobanca;
- un presidio di Compliance;
- un Codice Disciplinare Aziendale;
- un Codice Etico di Gruppo.

Dopo l'introduzione del Decreto, la Banca, che svolge prevalentemente le seguenti attività:

- finanziamenti alla clientela;
- apertura di conti correnti (cui sono collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, domiciliazione delle bollette, ecc.) e di conti tascabili;
- apertura di conti deposito;
- apertura di conti titoli strumentali alla prestazione di servizi di investimento (ricezione e trasmissione di ordini e collocamento e consulenza in materia di investimenti);
- collocamento di prodotti assicurativi e prodotti finanziari assicurativi;
- prestazione dei seguenti strumenti innovativi di pagamento digitale:
  - *WoW*: un *Wallet* o *Mobile Wallet* ossia un "portafoglio digitale", è uno strumento che aggrega più sistemi di pagamento (conto corrente, carte di credito, ecc.) consentendo di eseguire transazioni in mobilità;
  - *Jiffy*: uno strumento che permette di inviare e ricevere denaro in tempo reale via smartphone.

ha effettuato una serie di analisi che hanno consentito:

- la preliminare identificazione delle unità organizzative che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero potenzialmente essere coinvolte nelle attività a "rischio reato";
- l'individuazione delle principali fattispecie di rischio/reato;
- la descrizione delle possibili modalità di realizzazione dei comportamenti illeciti;
- l'identificazione degli strumenti di controllo ed i presidi esistenti a fronte del rischio di commissione dei potenziali Reati individuati;
- l'integrazione delle procedure e dei principi di comportamento esistenti con nuove disposizioni focalizzate all'attività di prevenzione di cui sopra.

Al termine dell'attività di analisi, la Banca ha predisposto la prima versione del Modello Organizzativo (approvata dal Consiglio di Amministrazione del 2 marzo 2005). L'ultima versione del Modello è stata approvata nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione tenutasi in data **22/07/2016**.



Le attività a rischio reato più sensibili per la Banca riguardano i reati di riciclaggio - ivi incluso l'autoriciclaggio - e di finanziamento al terrorismo, i rapporti con società terze (es. rapporti con i fornitori, partner commerciali, ecc.), i reati societari - ivi incluso il reato di corruzione tra privati - e di abuso di mercato per le quali sono stati riscontrati specifici presidi di prevenzione.

## 6. CODICE ETICO

Il Codice Etico, in quanto documento riepilogativo dei principi a cui si ispira il Gruppo Mediobanca, è parte integrante del Modello.

È necessario sottolineare che il Codice in oggetto ha un'importanza generale perché contiene principi etici e di comportamento a cui tutti i Destinatari devono attenersi.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nel corso della riunione del **22/07/2016**, ha approvato l'adozione del "Codice Etico del Gruppo Mediobanca" nella vigente versione, approvata da Capogruppo nel Consiglio di Amministrazione del 15/12/2015. Il Codice Etico è consultabile sulla intranet aziendale e sul sito internet.

La Banca si impegna a diffondere anche esternamente tali regole comportamentali al fine di assicurare che la propria attività sia svolta in conformità con i principi etici richiamati nel Codice.

## 7. LE AREE SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS 231/2001

L'analisi delle attività aziendali ha portato all'individuazione delle seguenti **aree sensibili** ai fini del D.Lgs. 231/2001:

- Gestione dei rapporti con soggetti istituzionali (es. INPS, INAIL, ASL, Agenzia delle Entrate, ecc.);
- Concessione e gestione del credito;
- Gestione di controversie legali e del contenzioso creditizio;
- Gestione dei rapporti con autorità regolamentari (es. Banca d'Italia, U.I.F., CONSOB);
- Ottenimento/ gestione di fondi/ finanziamenti agevolati;
- Selezione ed amministrazione del personale;
- Valutazione e incentivazione del personale;
- Acquisto di beni e servizi da terzi;
- Gestione dei rapporti con partner distributivi;
- Gestione operazioni di cassa e caricamento ATM;
- Gestione della cassa centrale / gestione dell'approvvigionamento di contante e della distribuzione alle filiali;
- Operazioni su capitale proprio;
- Redazione e pubblicazione di documenti societari (es. bilanci);
- Operazioni con parti correlate;
- Rapporti con soggetti a cui la legge attribuisce attività di controllo;
- Conflitti di interesse degli amministratori;
- Gestione della liquidità e della finanza di proprietà;
- Gestione delle informazioni e dei rapporti con l'esterno;
- Apertura di nuovi rapporti e gestione della relativa operatività;
- Gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità;
- Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Gestione degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e di antiterrorismo;
- Operatività relativa ai sistemi informatici e alla gestione del sito internet;
- Gestione della sicurezza logica (con particolare riguardo nell'ambito dei rapporti con la clientela);
- Gestione delle licenze relative ai programmi, applicativi e software in uso;
- Gestione di eventi e convention;
- Gestione campagne pubblicitarie e acquisizione di spazi media;
- Concorsi a premio, gestione dei gadget e registrazione marchi;
- Attività di intermediazione (es. mobiliare, creditizia ed assicurativa);
- Attività nell'ambito dei servizi di investimento;

- Gestione e smaltimento dei rifiuti aziendali;
- Gestione dei materiali di scarto rivenienti da interventi di ristrutturazione;
- Rapporti con studi legali esterni e/o consulenti;
- Gestione degli adempimenti fiscali;
- Locazione di immobili;
- Gestione dei reclami;
- Identificazione del fornitore.

## **8. LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLE RISORSE UMANE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO**

La Banca pubblica sulla propria intranet aziendale l'ultima versione disponibile del Modello. A tutti i Destinatari è richiesto di rilasciare un'attestazione in cui dichiarano di averne preso atto e di conoscere le modalità prescelte dalla Banca di pubblicazione del Modello.

Il mancato rispetto delle regole ivi previste dà luogo all'applicazione delle sanzioni specificate nel successivo capitolo 9.

### **8.1 FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI**

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dalla Direzione Centrale Risorse Umane, con il coinvolgimento della Direzione Centrale Legale e Compliance ed in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

#### **8.1.1 Formazione**

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento, da parte dei soggetti, di funzioni di rappresentanza della Banca.

E' effettuata attraverso la messa a disposizione dei testi del D.Lgs. 231/2001 e del Modello sulla Intranet aziendale. È inoltre, prevista – per tutti i dipendenti - la fruizione obbligatoria di un corso on-line in materia di D.Lgs. 231/01.

L'Organismo di Vigilanza monitora la partecipazione e i risultati ottenuti dai singoli partecipanti ai corsi aziendali.

Specifiche attività formative sarà pianificata in seguito a modifiche / integrazioni significative del Modello adottato.

#### **8.1.2 Informazione**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello è obiettivo della Banca assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

A tal fine, l'avvenuta pubblicazione di ogni nuova versione del Modello sulla intranet aziendale sarà comunicata a tutto il personale della Banca a mezzo e – mail.

### **8.2 INFORMAZIONE A TERZI**

I fornitori e collaboratori della Banca, e comunque le persone fisiche o giuridiche con cui CheBanca! avvenga ad una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Banca nell'ambito delle attività in cui ricorre il rischio di commissione dei Reati, sono informati del contenuto del Modello e del Codice Etico, che ne è parte integrante, pubblicato sul sito di CheBanca!, e dell'esigenza che il loro comportamento sia conforme al Modello e ai connessi principi etico - comportamentali adottati.

È facoltà della Banca inserire in tali contratti specifiche clausole risolutive espresse che prevedano la risoluzione del contratto qualora la controparte tenga comportamenti contrari con i principi e le regole contenuti nel Modello, salvo ed impregiudicato il diritto della Banca di chiedere eventuali risarcimenti per i danni conseguiti.

## 9. SISTEMA SANZIONATORIO

### 9.1 PRINCIPI GENERALI

L'efficacia del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto in caso di violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

Le sanzioni sono commisurate alla gravità dell'infrazione ed alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si tiene conto anche ai fini della comminazione di un eventuale provvedimento disciplinare di licenziamento.

Una inesatta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello può costituire esimente dall'applicazione delle sanzioni in oggetto soltanto nei casi di comportamenti in buona fede.

#### 9.1.1 Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

Le sanzioni sono applicate sulla base della rilevanza che assumono le singole fattispecie considerate e sono proporzionate alla loro gravità.

La condotta che viola le regole del Modello Organizzativo, le procedure aziendali e il Codice Etico costituisce una chiara violazione al dovere di diligenza del prestatore di lavoro.

Nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione e regolamentazione locale vigente, si prevede che nel rispetto degli indicati principi di proporzionalità e gradualità:

- a) incorre nel provvedimento di RIMPROVERO SCRITTO il lavoratore che tenga un comportamento in contrasto con quelli previsti dal Modello, dalle procedure aziendali e dal Codice Etico. Ciò sempre che si tratti di prima violazione riscontrata e che la stessa non debba essere punita con sanzione più grave in relazione all'entità ed alla gravità delle conseguenze provocate dal comportamento del lavoratore;
- b) incorre direttamente nel provvedimento di MULTA il lavoratore che tenga un comportamento in contrasto con quelli descritti nel Modello, nelle procedure aziendali e nel Codice Etico, qualora sia stata precedentemente riscontrata, in capo allo stesso, un'altra violazione alle disposizioni del Modello, delle procedure aziendali o del Codice Etico. Qualora l'altra violazione venga accertata nei sei mesi precedenti all'ultima, il lavoratore incorrerà direttamente nel provvedimento di SOSPENSIONE dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo di tre giorni di lavoro effettivo;
- c) incorre direttamente nel provvedimento di LICENZIAMENTO il lavoratore che abbia assunto una condotta - in violazione alle prescrizioni del Modello, delle procedure aziendali e del Codice Etico - penalmente rilevante. Incorre, altresì, in tale provvedimento il lavoratore che tenga ripetuti comportamenti in violazione alle disposizioni del Modello, delle procedure aziendali e del Codice Etico dovendosi ravvisare nella recidività delle violazioni atti che minano gravemente il rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore, tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea.

La contestazione delle infrazioni è effettuata – previa approvazione dell'Amministratore Delegato/Direttore Generale – dalla Direzione Centrale Risorse Umane con il Responsabile del soggetto che le ha commesse.

Per il personale dipendente, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono conferiti i relativi poteri dal Consiglio di Amministrazione.

### 9.1.2 Misure nei confronti dei dirigenti

Ai dirigenti della Società si applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al settore Credito.

Nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione vigente e dal CCNL di riferimento, nei confronti dei dirigenti sono previste le misure di cui al par. 9.1.1, in caso di violazione delle regole contenute nel Modello Organizzativo, nelle procedure aziendali e nel Codice Etico.

Per i dirigenti, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono conferiti i relativi poteri dal Consiglio di Amministrazione.

### 9.1.3 Misure nei confronti di amministratori, sindaci e alta direzione

In caso di violazione delle regole del Modello, delle procedure aziendali e del Codice Etico, o di tenuta, nello svolgimento di attività sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, è prevista una formale informativa da parte dell'Organismo di Vigilanza al Consiglio di Amministrazione per l'opportuna valutazione, e perché vengano adottati – ove ne ricorrano i presupposti anche alla luce delle disposizioni del codice civile – i necessari provvedimenti. Delle valutazioni svolte e delle eventuali azioni intraprese verrà data informativa allo stesso Organismo di Vigilanza. In caso di inattività del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo (anche in qualità di Collegio Sindacale) relaziona direttamente l'Assemblea dei Soci.

Per Amministratori e Sindaci, il Consiglio di Amministrazione può proporre alla successiva Assemblea dei Soci la revoca per giusta causa.

### 9.1.4 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza

I provvedimenti da adottare nei confronti dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, a fronte di comportamenti posti in essere in violazione delle regole del Modello, delle procedure aziendali o del Codice Etico, nonché di comportamenti negligenti che abbiano dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello stesso, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

### 9.1.5 Misure nei confronti di consulenti e fornitori

La commissione dei reati di cui al D. Lgs 231/2001 da parte di consulenti o di fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole del Modello, delle procedure aziendali, del Codice Etico comporta, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.



## **10. SISTEMA DI REMUNERAZIONE E INCENTIVAZIONE**

CheBanca! è tradizionalmente attenta al rischio reputazionale: tale aspetto trova un importante fondamento anche nel sistema premiante.

Infatti, il sistema incentivante di CheBanca! non è rigidamente collegato al raggiungimento di obiettivi quantitativi, ma tradizionalmente è volto a premiare e valorizzare anche il raggiungimento di obiettivi qualitativi, fra cui un attento rispetto della normativa, dei principi comportamentali della Banca e dell'insieme delle regole interne preposte alla salvaguardia dell'immagine della Banca stessa sul mercato.

L'assegnazione del bonus ai singoli beneficiari riflette un processo di valutazione delle risorse – strettamente collegato e temporalmente concomitante con l'assegnazione dei bonus e con la revisione retributiva – che prevede fra gli ambiti di valutazione elementi quali l'osservanza di norme e regolamenti – quali, ad esempio, quelli previsti dal presente Modello – l'integrità, l'affidabilità, l'autorevolezza e l'allineamento ai valori della Banca.

## 11. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi del D.Lgs 231/2001 il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello deve essere attribuito ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza) e di adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità.

La Banca, a seguito di delibera consiliare, ha attribuito le funzioni dell'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale. In particolare, il Consiglio di Amministrazione del 12 settembre 2012, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 comma 4 bis del D.Lgs. 231/01 e dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte I, Titolo IV, Capitolo 3, Sez. II, par. 4), ha deliberato di attribuire, con decorrenza 22 ottobre 2012, al Collegio Sindacale le funzioni spettanti all'Organismo di Vigilanza ed, in particolare, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo nonché di curarne l'aggiornamento.

### 11.1 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello medesimo e di verificarne e promuoverne l'aggiornamento;
- vigilare sul corretto funzionamento del sistema disciplinare anche proponendo alla Direzione Centrale Risorse Umane l'avvio di eventuali provvedimenti disciplinari in conseguenza all'accertata violazione del Modello;
- verificare l'adeguatezza del Modello in relazione al variare della struttura organizzativa/modello di business.

Le condizioni operative garantite per conseguire la massima efficacia di azione dell'Organismo di Vigilanza riguardano:

- l'accesso, senza limitazioni, alle informazioni aziendali rilevanti senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano condizionarne l'autonomia di giudizio, anche verso i vertici della Banca;
- l'obbligo di fornire informazione, da parte di qualunque funzione aziendale, al verificarsi di eventi o circostanze che possano assumere rilievo al fine del presidio.

Per perseguire gli obiettivi descritti, l'Organismo di Vigilanza si avvarrà delle risorse professionali della Banca e in particolare della Funzione Audit di Gruppo, della Direzione Centrale Legale e Compliance e della Direzione Centrale Risk Management e Antiriciclaggio ed inoltre potrà servirsi, nell'esercizio della sua attività, della collaborazione di soggetti esterni alla Banca (es. consulenti), disponendo di autonomia di spesa.

I consulenti esterni ed il personale di CheBanca! S.p.A che collaborino con l'Organismo di Vigilanza sono anch'essi vincolati all'impegno di riservatezza.

## 12. ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

### 12.1 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA AL VERTICE AZIENDALE

L'Organismo di Vigilanza, in attuazione dei poteri e dei compiti attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, mantiene e assicura flussi informativi verso il Consiglio stesso tra i quali:

- presenta la Relazione Annuale sull'attività svolta e sulla gestione delle disponibilità finanziarie utilizzate;
- informa il Consiglio di Amministrazione in merito alle eventuali variazioni da apportare al Modello per gli aspetti di propria competenza.

Nel caso rilevi violazioni del Modello, l'Organismo di Vigilanza – attraverso il Presidente – informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione.

Inoltre l'Organismo di Vigilanza si relaziona con i revisori esterni per valutare ogni dato o elemento riguardante il Decreto e il presente Modello.

### 12.2 FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le segnalazioni verso l'OdV possono essere di varia natura e riguardare tanto violazioni, o presunte violazioni, quanto fatti, ordinari e straordinari, rilevanti ai fini della attuazione ed efficacia del Modello.

- **Flussi informativi:** l'OdV deve supervisionare le attività potenzialmente a rischio reato e far predisporre un efficiente sistema di comunicazione interna per raccogliere e trasmettere informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione e del rispetto del modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. A questo proposito, a titolo esemplificativo, l'OdV dovrà essere informato dai Destinatari relativamente alle attività più sensibili. I flussi informativi sono inviati ad evento ovvero con frequenza predeterminata in funzione dell'attività istituzionale svolta dalle unità organizzative coinvolte.

Per il dettaglio dei flussi informativi si rimanda alla Parte Speciale II.

- **Segnalazioni straordinarie:** tutto il personale, qualora venga a conoscenza, per atto dell'autorità giudiziaria (Pubblico ministero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini preliminari ovvero è stata esercitata l'azione penale per reato che comporti l'applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecuniaria, deve darne immediata notizia alla Banca. Analogo obbligo incombe sul personale che abbia soltanto ricevuto informazione di garanzia. I reati rilevanti sono quelli commessi dal personale in relazione all'esercizio delle funzioni aziendali.
- **Segnalazioni di presunta violazione:** in caso di violazione o sospetta violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ogni Destinatario e/o terze parti coinvolte ha l'obbligo di effettuarne segnalazione all'Organismo di Vigilanza (indirizzo di posta elettronica: [organismo.vigilanza@chebanca.it](mailto:organismo.vigilanza@chebanca.it)).

Il soggetto segnalante dovrà utilizzare il "Modulo standard di segnalazione" (si veda Parte Speciale III) messo a disposizione.

Ciascuna segnalazione dovrà essere sufficientemente circostanziata al fine di permettere all'Organismo di procedere tempestivamente. Il contenuto minimo di una segnalazione è il seguente:

- fattispecie di violazione segnalata (categoria di reato);
- strutture aziendali / personale interno coinvolto;
- enti / figure esterne coinvolte;
- area sensibile o attività aziendale in cui è stata commessa la violazione;
- breve descrizione della violazione con produzione di eventuali evidenze documentali o elettroniche.

L'OdV provvede comunque ad analizzare ogni segnalazione con tempestività ed a valutare l'opportunità di effettuare un intervento per verificare la fondatezza della stessa.

I responsabili operativi sono tenuti a vigilare sull'attività dei propri collaboratori, al fine di prevenire qualsiasi violazione di norme.

I responsabili operativi devono conoscere i processi e le attività svolte nelle proprie aree e strutture in cui possono essere commessi atti illeciti; inoltre, essi devono cooperare con l'Organismo di Vigilanza e la Direzione Organizzazione per l'istituzione, l'aggiornamento e la divulgazione di regole e procedure idonee a prevenirne la commissione.

L'Organismo di Vigilanza si rende garante della riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti allo scopo di tutelare gli stessi da eventuali ritorsioni o discriminazioni di qualsiasi genere o natura.

## 12.3 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Tutta la documentazione (es. segnalazioni, verifiche, ecc.) afferente le attività svolte dall'Organismo di Vigilanza deve essere custodita per un periodo di 5 anni nell'apposito data base (informatico e cartaceo) gestito dall'Organismo stesso, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti garantiti in favore degli interessati.

## 12.4 OBBLIGHI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA IN RELAZIONE A REATI DI RICETTAZIONE E RICICLAGGIO

L'articolo 52 del D.Lgs. 231/07 che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle società per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita, impone specifici obblighi all'Organismo di Vigilanza.

Si riporta integralmente l'articolo 52 del D. Lgs. in parola:

1. Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l'organismo di vigilanza ai sensi del D.Lgs 231/01 e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque

denominati vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme contenute nel presente decreto.

2. I soggetti di cui al comma precedente:

- a) comunicano senza ritardo alle Autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2<sup>11</sup>;
- b) comunicano senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia<sup>12</sup>;
- c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 ed all'articolo 50 di cui hanno notizia<sup>13</sup>;
- d) comunicano, entro trenta giorni, alle Autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 36 di cui hanno notizia<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Si tratta delle disposizioni che riguardano le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, l'organizzazione, la registrazione, le procedure ed i controlli interni, finalizzati a prevenire l'utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio

<sup>12</sup> Si tratta delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

<sup>13</sup> Si tratta delle infrazioni alle disposizioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore e del divieto di apertura di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia

<sup>14</sup> Si tratta di infrazioni agli obblighi di registrazione delle operazioni

## 13. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Decreto prevede le seguenti tipologie di reati presupposto riguardanti la Pubblica Amministrazione:

- “art. 24 “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico”:
  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote<sup>15</sup>.
  2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
  3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).”
- “art. 25 “Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione”:
  1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
  2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
  3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
  4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
  5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.”

### 13.1 AREE SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le aree sensibili nei rapporti con la “PA”, in considerazione dell'attuale operatività di CheBanca!, sono le seguenti:

- **Gestione rapporti con soggetti istituzionali:** con riferimento agli artt. 318 ss. c.p. (*corruzione*) e **all'art. 640 c.p.** (*truffa aggravata ai danni dello Stato*) nei rapporti di natura autorizzativa con la “PA” (es. organizzazione di concorsi a premio, presentazioni di pratiche urbanistiche, richiesta di autorizzazione al Ministero dello Sviluppo Economico per l'organizzazione di concorsi / viaggi premio, ecc.) ovvero in sede di ispezione o accertamenti;

<sup>15</sup>L'importo di una quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37 (art. 10, comma 3), fatti salvi i casi previsti dall'art. 12 comma 1.

- **Concessione e gestione del credito:** con riferimento agli artt. 318 ss. c.p. (*corruzione*) per la **concessione** di credito e/o per l'autorizzazione di sconfini in conto corrente a pubblici ufficiali e/o funzionari della "PA", senza garanzie o a condizioni di particolare favore. Anche eventuali reati commessi all'estero possono comportare la responsabilità amministrativa di CheBanca! (rif. art. 4 D.Lgs. 231/01);
- **Concessione di altri prodotti bancari (es. carte di credito):** con riferimento agli artt. 318 ss. c.p. (*corruzione*) per la concessione di carte di credito a pubblici ufficiali e/o funzionari della "PA", a condizioni di particolare favore;
- **Gestione di controversie legali e del contenzioso creditizio:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss. c.p. (*corruzione*) nella gestione del contenzioso (cancellazione di posizione debitorie) e nei rapporti con pubblici ufficiali (es. giudici, notai);
- **Gestione dei rapporti con autorità regolamentari (es. Banca d'Italia, UIF, Consob, ecc.):** i rapporti con le autorità pubbliche in caso di ispezioni costituiscono un'area sensibile con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss. c.p. (*corruzione*). Inoltre, durante tali ispezioni potrebbe anche consumarsi il reato di *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.);
- **Ottenimento/ gestione di fondi/ finanziamenti agevolati:** con riferimento alla possibile commissione dei reati di cui agli artt. 316 bis e 316 ter c.p. (*malversazione a danno dello Stato e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*) in caso di ottenimento di finanziamenti pubblici, ad esempio per attività formativa, calamità naturali, o altre fattispecie;
- **Selezione e amministrazione del personale:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss. c.p. (*corruzione*) nel caso di assunzioni di esponenti della PA o ad essi collegabili al fine di ottenere comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e con riferimento ai reati di cui agli artt. 640 ss. c.p. (*truffa aggravata ai danni dello Stato*) relativamente alle attività di calcolo e versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti e all'erogazione di attività formativa obbligatoria relativa a specifici inquadramenti contrattuali;
- **Valutazione e incentivazione del personale:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 319 quater, 321 e 322 c.p. (*induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione*) nel caso di riconoscimento a soggetti riconducibili ad esponenti della PA di avanzamenti di carriera ovvero di premi di produttività non giustificati, derivanti dai relativi comportamenti contrari ai doveri d'ufficio (es. consentire l'aggiudicazione da parte della Banca di uno specifico permesso, per lo sfruttamento di uno spazio pubblico a fini pubblicitari, in assenza dei previsti requisiti di legge);
- **Acquisto di beni o servizi da terzi:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss. c.p. (*corruzione*) nel caso di utilizzo di fornitori collegabili a esponenti della PA al fine di ottenere comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, ovvero nei casi di rapporti con soggetti terzi funzionali alla costituzione di fondi da utilizzarsi per gli scopi illeciti in parola, nonché al reato di cui all'art. 640 c.p. (*truffa aggravata ai danni dello Stato*), in caso di non corretta registrazione delle fatture passive;
- **Locazione di immobili:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss. c.p. (*corruzione*) nel caso di locazione di immobili (es. filiali) a prezzi fuori mercato di proprietà di esponenti della "PA" o di esponenti ad essi collegati;
- **Gestione dei rapporti con partner distributivi:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss. c.p. (*corruzione*) nel caso di utilizzo di partner commerciali collegabili a esponenti della PA al fine di ottenere comportamenti contrari ai doveri d'ufficio, ovvero nei casi di rapporti



con soggetti terzi funzionali alla costituzione di fondi da utilizzarsi per gli scopi illeciti in parola;

- **Gestione delle sponsorizzazioni e delle liberalità:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss. c.p. (*corruzione*) nei casi di erogazione di sponsorizzazioni ovvero liberalità a esponenti della Pubblica Amministrazione o a soggetti da questi indicati;
- **Gestione di eventi e convention:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss. c.p. (**corruzione**) nel caso di organizzazione di eventi con finalità di corruzione nei confronti di esponenti della “PA”;
- **Gestione di campagne pubblicitarie e acquisizione di spazi media:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss. c.p. (*corruzione*) nei rapporti di natura autorizzativa con la “PA” (es. pagamento di concessioni comunali per affissioni pubblicitarie, ecc.) e all’art. 640 ss. c.p. (*truffa aggravata ai danni dello Stato*) relativamente ai rapporti intrattenuti dalla Banca (direttamente o per il tramite di terzi) in sede di richieste di autorizzazione alla concessione di spazi pubblicitari.

## 13.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

### 13.2.1 Principi generali

Nei rapporti con la “PA”, i Destinatari devono operare in modo conforme alla legge e all’etica secondo principi di correttezza, lealtà, trasparenza.

Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio della “PA”.

Le disposizioni sopra indicate non si applicano a spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o ad omaggi e atti di cortesia di modico valore e comunque tali da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati all’acquisizione impropria di vantaggi, sempre che non violino le disposizioni di legge.

È fatto inoltre tassativo divieto di indurre la “PA” in errore, con artifici o raggiri.

Per “artificio o raggiri” s’intende qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, comprese dichiarazioni menzognere, omessa rivelazione di circostanze che si ha l’obbligo di riferire, semplice silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze che si ha il dovere di fare conoscere, ecc..

Il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprendere anche contributi, finanziamenti, altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee.

Ai Destinatari è fatto tassativo divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire contributi, finanziamenti, o altre erogazioni, comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente pubblico o dalle Comunità Europee. Ai Destinatari è fatto tassativo divieto di non destinare contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente pubblico o dalle Comunità Europee, alle specifiche iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse per le quali sono stati concessi.

In caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte della “PA”, deve essere predisposto un apposito rendiconto sulle modalità di effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.



Ai Destinatari è vietato tassativamente alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente, con qualsiasi modalità, anche indirettamente per il tramite di terzi, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di un Ente Pubblico, per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un'utilità alla Banca.

I contatti con la "PA" devono avvenire alla presenza di almeno due soggetti: il soggetto dovrà documentare accuratamente le attività svolte, relativamente alle aree sensibili, annotando persone incontrate, luoghi e contenuti degli incontri; qualora non fosse possibile la doppia presenza, il soggetto dovrà specificare le motivazioni.

I Destinatari devono informare l'Organismo di Vigilanza dei più significativi contatti operativi in corso con la "PA", nonché del proseguimento e conclusione delle attività medesime.

Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Qualora i Destinatari ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della "PA" devono immediatamente sospendere ogni rapporto ed informare, per iscritto, l'Organismo di Vigilanza ed, eventualmente, le autorità competenti.

Nel caso in cui la "PA" sia fornitore, direttamente od indirettamente, di beni o servizi per CheBanca!, le forniture, gli appalti e i subappalti devono essere motivati da effettive esigenze aziendali e la scelta del fornitore deve, in ogni caso, essere effettuata tenendo esclusivamente conto di parametri tecnici ed economici e nel rispetto delle vigenti prassi e procedure aziendali. I contratti devono essere stipulati per iscritto. L'importo della fornitura non deve essere superiore all'effettivo valore delle prestazioni dedotte nel contratto di fornitura. I contratti devono contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al D.Lgs 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali, cc.).

Più in generale, è vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sugli organi della Banca competenti a scegliere i fornitori e/o finalizzata ad orientarne la decisione in maniera difforme dagli interessi aziendali.

### 13.2.2 Tracciabilità

I Destinatari rendono documentabili le attività da essi svolte relativamente alle aree sensibili registrando i più significativi contatti avvenuti con la "PA", annotando persone, luoghi e contenuti.

Tali registrazioni devono essere mantenute negli archivi per una durata di 5 anni, salvo durate superiori quando previste per legge.

La comunicazione scritta all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi criticità o conflitto di interesse dovesse sorgere nell'ambito del rapporto con la "PA" costituisce elemento fondamentale della tracciabilità.

Deve essere mantenuta traccia di tutti i pagamenti alla "PA" e delle motivazioni che li hanno generati.

Viene data pronta informativa per iscritto all'Organismo di Vigilanza delle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative, mediante trasmissione in copia dei relativi verbali.

### 13.2.3 Consulenti

Nei rapporti con la “PA” il ricorso all’attività di consulenti o collaboratori esterni dovrà rispondere ad effettive esigenze (es. complessità della normativa di riferimento).

I contratti con i consulenti devono essere stipulati per iscritto.

Lo svolgimento della prestazione da parte del consulente deve sempre avvenire con la massima trasparenza: il consulente deve informare periodicamente il committente, anche verbalmente, in ordine alle attività svolte.

La remunerazione riconosciuta al consulente non deve essere superiore a quella normalmente praticata per prestazioni di analogo contenuto e qualità.

L’atto di conferimento dell’incarico al consulente dovrà prevedere che questo si impegni ad uniformarsi a tutti i principi del presente Modello, ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati contemplati nel D.Lgs 231/2001 o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.

Nell’atto di incarico al consulente deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione, da parte dello stesso, delle norme di cui al D.Lgs 231/2001 (es. clausola risolutiva espressa, penali, ecc.).

È vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sugli organi competenti a scegliere i consulenti o finalizzata ad orientare la decisione di questi ultimi in maniera difforme dagli interessi aziendali: ogni comportamento contrario alle leggi deve ritenersi in contrasto con gli interessi aziendali.

### 13.2.4 Selezione, valutazione e amministrazione del personale

Il processo di selezione prevede la definizione di un budget annuale per l’inserimento delle risorse, approvato dalla struttura di Group HR, la definizione di profili oggetto di ricerca, l’effettuazione di una pluralità di colloqui da parte sia della Direzione Centrale Risorse Umane di CheBanca! che di funzioni tecniche, e in casi specifici anche da parte dell’Amministratore Delegato ovvero del Direttore Generale. Per l’assunzione del personale dirigenziale è prevista la delibera da parte del CdA di CheBanca! previo assenso ricevuto da parte della struttura di Group HR.

In nessun caso le assunzioni possono costituire occasioni di possibili “scambi di favori” con soggetti appartenenti alla “PA”. È pertanto necessario che le assunzioni siano decise collegialmente dalla Direzione Centrale Risorse Umane di CheBanca! e dai Responsabili delle Direzioni interessate all’assunzione stessa.

È vietato assumere ex dipendenti della “PA” che abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d’affari con la Banca intrattenute nei due anni precedenti.

Nel caso di risorse inserite con contratti che prescrivono obblighi formativi, è prevista l’identificazione di un tutor e la rendicontazione delle attività formative erogate.

Il processo di valutazione delle performance vede coinvolta la figura del “valutatore” per l’assegnazione degli obiettivi al personale “valutato” e per la gestione dei feedback valutativi in corso d’esercizio e alla fine dell’anno.

La Banca utilizza un sistema di rilevazione e gestione delle presenze/assenze informatizzato.

La gestione delle paghe è affidata ad un *outsourcer* specializzato che provvede ad effettuare i conteggi relativi ai versamenti contributivi, sottoposti a controllo da parte della contabilità.

La procedura per la gestione dei rimborsi spese definisce i criteri di tracciabilità e di controllo delle spese sostenute in occasione di missioni di servizio.

### 13.2.5 Rapporti con la Pubblica Amministrazione di natura commerciale

In nessun caso, nella trattativa commerciale o nella gestione del successivo rapporto contrattuale devono essere concesse condizioni di favore o sfavore alla "PA".

Nell'istruttoria delle relative pratiche e nella gestione del successivo rapporto contrattuale è pertanto necessario attenersi scrupolosamente alle disposizioni aziendali; in particolare, nella fase di concessione e nella sottoscrizione di accordi commerciali con controparti appartenenti/riconducibili alla "PA" non dovranno essere applicate condizioni "di favore" che, a parità di altre caratteristiche, non sarebbero in quel momento applicabili anche ad altre tipologie di clienti / partner commerciali.

Non dovranno essere posti in essere comportamenti tali da indurre in errore la "PA" procurando alla Banca un ingiusto profitto.

Relativamente all'offerta dei propri prodotti, il sistema di deleghe e poteri della Banca identifica un ristretto numero di soggetti facoltizzati a concedere deroghe alle condizioni economiche standard corrispondenti a controvalori economici limitati.

### 13.2.6 Gestione degli acquisti di beni e servizi e locazione di immobili

Per quanto riguarda materiali di consumo e servizi di carattere generale, il Gruppo ha individuato fornitori con i quali ha stipulato appositi accordi quadro.

Per quanto riguarda acquisti specifici di beni o servizi, la procedura interna prevede un processo di identificazione di una pluralità di fornitori, l'analisi delle offerte da parte delle funzioni interessate e l'autorizzazione all'acquisto in conformità alle deleghe di spesa attribuite.

Prima del pagamento viene raccolto il benessere da parte della funzione che ha ricevuto il bene o ha usufruito del servizio.

È inoltre necessario che le uscite di denaro, oltre che essere autorizzate come sopra descritto, siano sempre corredate dai relativi giustificativi.

Con riferimento alla locazione passiva di immobili, la prassi consolidata prevede la definizione di un budget di spesa, la selezione dei locali sulla base di una lista delle alternative disponibili e la stipula del contratto sulla base delle deleghe di spesa attribuite. In particolare i poteri di firma relativi alla stipula di contratti di locazione prevedono obbligatoriamente la "doppia firma".

## **14. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

Il D.L. 25 settembre 2001 n. 350 [convertito in legge 23 novembre 2001, n. 409], all'articolo 6 prevede quanto segue:

“1. Dopo l'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

Art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460 e 461 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.”.

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009, all'articolo 15, ha apportato le seguenti modifiche:

“7. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-bis:

- 1) al comma 1, alinea, le parole: «e in valori di bollo» sono sostituite dalle seguenti: «in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento»;
- 2) al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:  
«f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote»;
- 3) al comma 2, le parole: «e 461» sono sostituite dalle seguenti: «, 461, 473 e 474»;
- 4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento».”.

### **14.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO**

Le aree sensibili nell'ambito dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, in considerazione dell'attuale operatività di CheBanca!, sono le seguenti:

- **Gestione operazioni di cassa e caricamento ATM:** con riferimento agli artt. 453 ss. c.p. (*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*) nel caso in cui l'operatore di sportello, deliberatamente, rimetta in circolazione banconote false, anche ricevute in buona fede;
- **Gestione della cassa centrale / gestione dell'approvvigionamento di contante e della distribuzione alle filiali:** con riferimento agli artt. 453 ss. c.p. (*Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate*) relativamente alla messa in circolazione, anche mediante azioni collusive con esponenti della Banca operanti presso le Filiali nonché *outsourcer* coinvolti nel processo in esame (es. portavalori), di banconote di dubbia autenticità;
- **Concorsi a premio e gestione dei gadget e registrazione marchi,** con riferimento agli artt. 473 c.p. (*contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni*) e 474 c.p. (*introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*) nel caso in cui la Banca proceda:
  - alla contraffazione o alterazione di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, ovvero faccia uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati;
  - all'introduzione nel territorio dello Stato di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati.

## 14.2 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

### 14.2.1 Principi generali

I soggetti che operano per conto della Banca adottano le seguenti regole di condotta, senza alcuna distinzione od eccezione, nel trattamento di valori di qualsiasi natura (in particolare banconote, monete e valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero o materiali utilizzati per la fabbricazione di questi):

- immediato ritiro dalla circolazione di valori di accertata o sospetta falsità e conseguente segnalazione agli organi e funzioni competenti;
- rispetto della specifica normativa aziendale sull'attività connessa alla gestione della moneta e dei valori.

Il personale incaricato della gestione dei valori bollati e/o di ricevere i pagamenti dalla clientela deve prestare, inoltre, particolare attenzione al rispetto, in primo luogo delle disposizioni in materia di antiriciclaggio sui limiti di importo delle operazioni in contanti, nonché sull'attento controllo delle banconote eventualmente ricevute e dei valori bollati acquistati o utilizzati per conto della Banca.

Inoltre il personale aziendale preposto deve provvedere all'immediato ritiro dalla circolazione di valori di accertata o sospetta falsità, effettuando la conseguente segnalazione agli organi e funzioni competenti.

### 14.2.2 Gestione operazioni di cassa e caricamento ATM

Al fine di prevenire reati in materia di falsità di monete, ogni postazione di cassa ed ATM delle filiali è dotata di strumenti automatici per il riconoscimento delle banconote false. Nell'ambito della normativa interna sono inoltre stati disciplinati gli adempimenti che devono essere attuati nel momento in cui un operatore intercetti una banconota falsa, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari.

### 14.2.3 Gestione della cassa centrale/gestione dell'approvvigionamento di contante e distribuzione alle filiali

Le società portavalori che effettuano il servizio di ritiro e sovvenzione delle banconote effettuano la selezione delle banconote false e logore utilizzando esclusivamente modelli di apparecchiature positivamente testate da una Banca Centrale dell'Eurosistema nel rispetto delle procedure comuni stabilite dalla Banca Centrale Europea.

### 14.2.4 Concorsi a premio e gestione dei gadget

La Banca prevede l'effettuazione di specifici controlli volti ad accertare che il prodotto fornito da terzi non riproduca abusivamente o imiti marchi o segni distintivi altrui.

La Banca ha delegato ad un *outsourcer* le attività di registrazione dei marchi. È inoltre disciplinato contrattualmente l'obbligo, per l'*outsourcer* stesso, di segnalazione, alla Banca di qualsiasi rilevazione di marchi simili.

...OMISSIS...